

Codice DB2016

D.D. 3 aprile 2014, n. 253

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Residenza Cesare Buzzi", sita nel Comune di Envie (CN). Sostituzione della D.D. n. 23/DB2016 del 15/01/2014.

Con nota del 15/11/2013 (prot. 27003/DB2016 del 28/11/2013) perveniva agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità (Allegato 2 di cui alla D.G.R. 36-5090 del 18/12/2012) inerente l'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Residenza Cesare Buzzi", sita in Envie (CN), Via Roma n. 8, con la realizzazione di 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. Nell'Allegato 2 il legale rappresentante della struttura precisava che l'intervento suddetto "necessita di Denuncia di Inizio Attività".

Con D. D. n. 23/DB2016 del 15/01/2014 si esprimeva parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla suddetta richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria in oggetto. La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali la data di presentazione della DIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, ai fini della DIA deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

Con nota del 14/03/2014 (prot. n. 7169/DB2016 del 28/03/2014), il legale rappresentante della struttura succitata trasmetteva agli uffici regionali l'Allegato 1 di cui alla D.G.R. 36-5090 del 18/12/2012, "in sostituzione dell'Allegato 2 erroneamente trasmesso in data 15/11/2013". Nell'Allegato 1 è precisato che l'intervento in oggetto necessita di permesso di costruire.

Atteso che la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 stabilisce che nel caso di intervento sottoposto a permesso di costruire la validità temporale della verifica di compatibilità è quella definita dal Permesso stesso, si ritiene, conseguentemente, necessario sostituire la precedente determinazione modificando il dispositivo nella parte in cui si determina la validità temporale dell'autorizzazione, precisando che la predetta validità temporale dell'autorizzazione alla realizzazione non è più di sei mesi dal rilascio della stessa (termine prestabilito per gli interventi che necessitano di Denuncia di Inizio Attività), ma è invece definita dal Permesso di Costruire.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 5 agosto 2013, n. 601/DB2016;

determina

- di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Residenza Cesare Buzzi", sita in Envie (CN), Via Roma n. 8, con la realizzazione di 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. Tali posti letto potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati. La validità temporale della verifica di compatibilità corrisponde a quella del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Envie (CN).

- di sostituire con la presente determinazione la D.D. n. 23/DB2016 del 15/01/2014 (Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Residenza Cesare Buzzi", sita nel comune di Envie (CN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente
Daniela Nizza